

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314) (D'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri)

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 100  
ANDREATTA (DC), relatore alla Commissione 100  
LI VIGNI (PCI) . . . . . 100

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357) (D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81

del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976)

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 19 gennaio 1977)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 108, 109, 110e *passim*  
ALETTI (DC) . . . . . 113  
ANDREATTA (DC) . . . . . 113, 114  
ASSIRELLI (DC) . . . . . 109, 110, 114 e *passim*  
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 108, 110, 111e *passim*  
BEVILACQUA (DC) . . . . . 114, 118  
DE SABBATA (PCI) . . . . . 114  
GRASSINI (DC) . . . . . 119  
LI VIGNI (PCI), relatore alla Commissione 109  
110, 111 e *passim*  
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . . 109, 111  
RICCI (DC) . . . . . 119  
TARABINI (DC) . . . . . 109

« Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed ar-

tigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (414)

**(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 100, 101, 105 e <i>passim</i>
ASSIRELLI (DC) . . . . .	103
BEVILACQUA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	100, 105
BONAZZI (PCI) . . . . .	101, 105, 106
DE SABBATA (PCI) . . . . .	104
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . .	102, 103, 108
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	105
TARABINI (DC) . . . . .	103

*La seduta ha inizio alle ore 10,55.*

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri;

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516)

*(Rinvio della discussione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione dei lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale », e « Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, Della Porta, Salerno, Costa, Cacchioli, Mazzoli, Scardaccione, Pacini, Salvaterra e Truzzi.

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri della 5ª e della 10ª Commissione. Sarebbe forse, pertanto, opportuno rinviare la discussione.

ANDRETTA, relatore alla Commissione. Il provvedimento presentato dal ministro Ossola ha creato favorevoli attese nei settori interessati e nella opinione pubblica. Ritengo perciò che sarebbe negativo rinviare il dibattito. Si potrebbe, anche in assenza dei pareri della 5ª e della 10ª Commissione, svolgere questa mattina la discussione generale, rinviando poi l'esame degli articoli ad una prossima seduta.

LI VIGNI. Il parere della 5ª Commissione è vincolante. Mi dichiaro pertanto favorevole al rinvio della discussione ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione dei disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

« Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (414)

*(Discussione e approvazione con modificazioni)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità ».

Prego il senatore Bevilacqua di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEVILACQUA, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare aver poco da dire in ordine al disegno di legge in esame, soprattutto per la parte che si riferisce ai precedenti provve-

dimenti che hanno impegnato lo Stato in favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane distrutte o danneggiate a seguito di pubbliche calamità.

L'intero ammontare degli stanziamenti disposti con tali precedenti provvedimenti è stato di lire 20.780 milioni. A seguito, però, dei danni causati dalle calamità verificatesi dal 1971 in poi ed accertati come tali, i fondi stanziati si sono completamente esauriti. Dopo un esame che mi sono permesso di fare presso il Ministero del tesoro, posso dichiarare che, in base agli accertamenti svolti al 31 dicembre 1976, con l'integrazione disposta dal disegno di legge n. 414, ammontante a lire 6.500 milioni, tutte le richieste degli aventi diritto troveranno soddisfazione.

Col disegno di legge si propone anche una modifica della istruttoria, per la quale la corresponsione dei contributi, prima affidata all'Intendenza di finanza, sarà ora di competenza diretta delle prefetture, che attualmente già emettono il decreto di concessione e che provvederanno ora anche alla erogazione dei contributi.

L'integrazione finanziaria si articola in tre parti: la prima, di competenza del Ministero del tesoro, relativa all'aumento di 4.000 milioni, per i finanziamenti con fondi statali fino all'ammontare del danno accertato, assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate; la seconda, sempre di competenza del Ministero del tesoro, relativa all'aumento di 2.000 milioni, per contributi fino al 20 per cento del danno accertato, a favore delle imprese che provvedano con mezzi finanziari propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati, e per contributi negli interessi, nella misura del 3 per cento e per la durata di 4 anni, sui mutui di cui al precedente finanziamento; la terza, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa all'aumento di 500 milioni per contributi fino al 90 per cento e nella misura massima di 180.000 lire alle piccole imprese, il cui danno accertato non risulti superiore a lire 900.000.

La Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, ha proposto una modifica

all'ultimo comma dell'articolo 1 e un nuovo testo dell'articolo 3. Do lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere favorevole, rilevando al contempo che all'ultimo comma dell'articolo 1 occorre fare riferimento all'anno 1977, anziché al 1976, sia per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sia per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato ».

Correlativamente l'articolo 3 va riformulato nel seguente modo:

« All'onere di 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Comunque il punto più importante, a mio avviso, che si rileva nel provvedimento è quello che riguarda la modifica della istruttoria e, soprattutto, della concessione. Infatti, allo stato, vi sono richieste del 1971 ancora non soddisfatte per la estrema difficoltà della procedura di corresponsione, attualmente affidata, per un aspetto, alle prefetture e ad altri organi dello Stato per quanto riguarda gli accertamenti e, per un altro aspetto, concernente l'erogazione dei contributi concessi, alle Intendenze di finanza. Con l'articolo 2 del provvedimento in esame tutti gli aspetti della corresponsione vengono, invece, affidati alle prefetture.

Concludendo, raccomando l'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**B O N A Z Z I .** Sarebbe opportuno che il Governo informasse la Commissione di quan-

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

ti sono, come entità e anche come qualità — se possibile — i residui da liquidare, per i quali, appunto, si vuole provvedere attraverso l'integrazione di finanziamenti disposta col disegno di legge in esame; nonchè a quando risalgono le richieste ancora insoddisfatte.

Indipendentemente comunque da questi dati, ma anche per questo, a me pare che il provvedimento ci proponga una questione più generale, che potrebbe essere risolta anche subito — se vi sarà la disponibilità della Commissione —, ma che comunque deve essere richiamata e deve tradursi in un impegno del Governo.

Non c'è dubbio, infatti, che una parte della materia che viene trattata dal provvedimento è chiaramente di competenza delle Regioni, perchè esso regola anche gli indennizzi alle aziende artigiane, un settore di competenza, dal punto di vista amministrativo e legislativo, delle Regioni e per taluni aspetti, se non tutti del settore commerciale, pure di competenza regionale. Si tratta perciò di una materia che, una volta determinato l'onere complessivo che deriva allo Stato, è tipicamente di competenza regionale, o, addirittura, locale. Si consideri che una norma prevede un particolare contributo alle aziende artigiane che abbiano riportato danni sino a 180.000 lire. Quale materia, più di questa, è di competenza dei Comuni? Infatti, sia la Costituzione, sia la delega attribuita con la legge n. 382 prevedono per le materie di interesse esclusivamente locale il trasferimento della competenza ai Comuni e alle Province. Se poi si verificano, come pare, ritardi così cospicui come quelli che ha richiamato il relatore, mi sembra opportuno snellire, decentrando, i provvedimenti per la liquidazione dei danni.

Mi sembra, infine, che le indicazioni che sono contenute nella legge 22 luglio 1975, n. 382, investano pienamente questa materia, per cui la corretta applicazione dei principi che nella legge sono indicati dovrebbe comportarne il trasferimento o la delega alle Regioni e, eventualmente, ai Comuni e alle Province.

Una volta trasferita alle Regioni per competenza diretta la materia che riguarda l'arti-

giano e, in parte, i settori commerciali, ragioni di funzionalità, di organicità, di efficienza ed economicità suggeriscono di attribuire alle Regioni anche quella parte che riguarda le aziende industriali.

Le mie osservazioni possono tradursi in un ordine del giorno, che leggo:

La 6ª Commissione permanente del Senato,

in relazione al disegno di legge n. 714, impegna il Governo al trasferimento e alla delega alle Regioni, nel rispetto delle prerogative degli enti locali, della materia relativa alle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane a seguito di pubbliche calamità, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed in adempimento della delega attribuita con la legge 22 luglio 1975, n. 382.

(O/414/1/6)

**LUZZATO CARPI.** Sono d'accordo che questo provvedimento sia portato avanti. Debbo però osservare che lo spartiacque tra le Regioni e lo Stato non è chiaro. In caso di calamità — ad esempio quelle che si sono verificate nella zona dove abito — si determinano conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione per gli indennizzi. Questo determina dei gravissimi ritardi a danno delle popolazioni danneggiate. Noi stiamo discutendo il problema della pubblica calamità. Sappiamo che per questioni ecologiche straripano i fiumi, le montagne franano, perchè vengono distrutte le piante; le stesse valanghe, a mio giudizio, sono dovute al mancato rimboschimento ed anche fattori chimici, tecnici o fisici contribuiscono in maniera determinante al verificarsi di questi eventi. Mi domando, dunque, se riusciremo un giorno a risanare quello che l'uomo ha distrutto. Ed ecco perchè, a mio giudizio, i fondi sono assolutamente insufficienti. Anche nel caso del fiume Seveso, che è straripato e che ha portato la « diossina » anche a Milano, ancora oggi non sappiamo se la competenza è dello Stato o della Regione, anche se quest'ultima ha avvocato a sè la bonifica del territorio inquinato.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

Ritengo quindi sia importante dare grossi finanziamenti, limitatamente alle attuali congiunture, e trasferire totalmente alle Regioni e ai Comuni ogni competenza. Quindi, sono d'accordo su quanto diceva il senatore Bonazzi. Dovremmo perciò avere il coraggio di passare ogni competenza alle Regioni e ai Comuni, salvo casi eccezionali. Dovremmo perciò limitare l'intervento dello Stato allo stanziamento dei fondi che devono essere amministrati totalmente dalle Regioni e dai Comuni.

Su questo argomento è stato presentato un disegno di legge del Gruppo socialista. Sarebbe quindi opportuno esaminarlo al più presto ma, soprattutto, delegare, come dicevo poco anzi, al più presto totalmente questa materia alle Regioni e ai Comuni.

**T A R A B I N I .** Non voglio fare l'anti-regionalista preconetto, ritengo però che questo provvedimento meriti di essere approfondito nei termini in cui è proposto. Innanzi tutto è molto discutibile che la pubblica calamità sia materia di competenza regionale. Nulla vieta che lo Stato deleghi altre materie che non sono specificatamente previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma la pubblica calamità, per le sue caratteristiche di variabilità e saltuarietà, implica una valutazione in sede centrale. Il che, quand'anche si volesse procedere alle somministrazioni a mezzo delle Regioni, comporta sempre l'istanza originaria dello Stato. Non si può procedere con le distribuzioni annuali che si fanno alle Regioni, le quali riflettono una condizione originaria e non possono prendere in considerazione eventi straordinari, come sono le pubbliche calamità. Ragion per cui penso che sia molto meglio, anche ai fini della snellezza della procedura, lasciare il progetto di legge nei suoi termini effettivi. Non è che voglia mantenere a tutti i costi le prefetture. Però, adesso che le prefetture sono state ampiamente spogliate di poteri, di funzioni, esse potrebbero utilmente impegnare i propri funzionari che, altrimenti, avrebbero ben poco da fare.

D'altra parte, la distribuzione dei fondi — quella progettata nel disegno di legge —

è senz'altro la più semplice. Dalla amministrazione centrale si passa all'amministrazione periferica (prefetture) con un solo passaggio e con un'erogazione, a livello periferico, che viene fatta attraverso un organo più snello. È proprio per snellire il procedimento che si è pensato di operare attraverso le prefetture, che diventano così organo di accentramento e, nello stesso tempo, organo erogatore.

Non penso sia il caso di fare questioni di principio, ma se le somme reperite in sede centrale venissero distribuite eventualmente a livello CIPE, con *plafond* regionali che tengano conto di determinati parametri, si giungerebbe al risultato opposto a quello che si vuole raggiungere.

Sono certo d'accordo che le Regioni rivendichino le loro competenze e le osservino; cerchiamo però di tener ben distinto ciò che è regionale, in quanto poi venga effettivamente amministrato con efficienza, e ciò che può essere lasciato allo Stato in quanto possa essere dallo Stato più celermente amministrato. Non si arrischi, invece, una procedura che si articoli di passaggi intermedi, i quali finiscono con l'implicare valutazioni a diversi livelli e quindi con l'assorbire maggior quantità di tempo di quanto invece ne sarebbe necessario.

**L U Z Z A T O C A R P I .** L'evento di Seveso è un problema chiaro e clamoroso per quanto riguarda le competenze: abbiamo perso tre-quattro mesi per i litigi tra il presidente della giunta regionale e il ministro Dal Falco per decidere di chi fosse la competenza.

**T A R A B I N I .** Questo disegno di legge non dà luogo ad equivoci, perchè, per questa materia, configura esclusivamente la competenza dello Stato.

**A S S I R E L L I .** Sono sempre stato un autonomista, ma l'autonomia — l'ho ripetuto ieri e lo ripeto questa mattina — dipende dalla possibilità di avere proprie entrate e di spenderle come si vuole. Però, la autonomia che deriva dal fatto di dover spen-

dere il denaro degli altri, è un'autonomia che crea sempre dei disguidi e pone dei conflitti di competenza, di valutazione, che nascono dal fatto che chi deve pagare vorrebbe sapere come e perchè quelle valutazioni sono state fatte. Quindi, anche nel caso specifico, o le Regioni hanno possibilità, attraverso mezzi propri, di far fronte alle calamità pubbliche, oppure ci deve pensare lo Stato perchè la delimitazione tra competenza regionale e competenza statale deriva proprio da questo.

Io ricordo esempi di questi conflitti tra membri del medesimo partito facenti parte di enti diversi. Fra le amministrazioni locali e le opere pie il conflitto è stato permanente, e non solo quando l'amministrazione era di un certo colore. Tutto questo accadeva anche durante il ventennio fascista e prima del ventennio, perchè ogni amministrazione quando elargisce i soldi vuole entrare nel merito della loro utilizzazione. Succede spesso che persone che fanno parte di una amministrazione e poi vanno in un'altra diventano, non si sa perchè (forse per senso naturale delle cose), fautrici di questa amministrazione e si dimenticano della prima: di qui nasce il conflitto.

Autonomia vuol dire essere autonomi anche nelle disponibilità finanziarie. Se con un disegno di legge deleghiamo ad un ente certe competenze, dobbiamo delegare anche la relativa gestione dei fondi. Nel caso di calamità naturale, però, credo sia difficile sottrarre la competenza al potere centrale, perchè bisogna intervenire con mezzi straordinari. Se ci fosse divisione di compiti, sorgerebbe senz'altro un conflitto per stabilire la misura degli interventi.

In certe Regioni si sono avute delle marce che hanno recato gravi danni al litorale; in pochi giorni la gente del posto ha sistemato tutto da sola. In altre zone si sono avuti danni di minore entità, eppure si è guardato alla calamità quasi come ad una fortuna, perchè la si considerava un mezzo per sollevare certe situazioni economiche. Ad un bel momento, se non c'è una valutazione centrale (non locale e quindi soggettiva) che possa stabilire una misura, l'amministrazione locale deve versare dei

soldi, anche se ha scarse possibilità, e nel caso non vengano soddisfatte le esigenze che erano state riconosciute, la colpa sarà sempre del potere centrale, perchè l'ente locale non ha i fondi. Quando invece la responsabilità è unica, e per il giudizio sull'entità dei danni e per l'erogazione dei finanziamenti, non vi è possibilità di conflitti. Ritengo questa la migliore soluzione.

D E S A B B A T A . Mi sembra che la autonomia stia facendo un po' la cenerentola in questa discussione e non ritengo accettabili i concetti che stanno emergendo in questo dibattito. Ci si formalizza sulla questione calamità o no. Certamente, quando c'è una calamità il potere centrale deve intervenire perchè il danno deve essere collocato a carico della collettività nazionale, ma questo dipende dalle dimensioni, non dall'oggetto. L'oggetto rimane di competenza regionale. Lo Stato in caso di calamità naturale deve intervenire per la valutazione della parte con la quale la finanza nazionale deve contribuire. E la calamità non è definibile in partenza, dato che la definizione va fatta anche in relazione alla Regione in cui si verifica. La Lombardia può risolvere da sola certe situazioni di emergenza, mentre analoghe situazioni può darsi non le possa risolvere da solo il Molise. Si tratta di una valutazione che deve essere fatta di volta in volta fra Regione e Stato. Essere autonomi non significa che si debbano fare contestazioni permanenti nei confronti del potere centrale. È una concezione regressiva di autonomia, che ha una sua radice nei tempi in cui autonomia significava prendere piccole decisioni proprie, a casa propria. Quando si è stabilito che la calamità è di competenza della Regione, gli organi che devono intervenire sono quelli regionali. La parte finanziaria va decisa, naturalmente, di comune accordo con il potere centrale.

Mi pare sia emerso anche un altro concetto, durante il dibattito, che non può essere accettato: che si possa, dando dei poteri ad un organo in deperimento, aumentare la produttività. È vero, al contrario, che ciò si ottiene facendo morire l'ente il prima

possibile. Se si accetta l'applicazione della legge 382 non si possono presentare emendamenti contrari alle norme di questa legge con il pretesto che si tratta di questione di piccolo momento. Non mi sembra accettabile, lo ripeto, il concetto che si possa accrescere l'operatività di un organo in deperimento dandogli il compito di distribuire finanziamenti. Io non so quanto sia ancora attuale la famosa e ripetuta invettiva di Einaudi nei confronti dei prefetti. Oggi sta maturando nell'opinione pubblica, nelle correnti politiche, anche la questione del superamento della Provincia. E allora, vogliamo procedere al superamento della Provincia rafforzando i prefetti? Non ne voglio fare una questione generale, perchè andremo fuori del seminato di questo piccolo provvedimento di legge; però, quando si avvertono concezioni di autonomia che non si possono condividere, credo sia giusto ribatterle e riaffermare in qualche modo qual è il concetto di autonomia che deve avanzare.

Sono favorevole all'ordine del giorno che ha presentato il senatore Bonazzi. Deve essere chiarito che con questo disegno di legge non si intende tornare indietro rispetto alla legge 382, perchè potrebbe anche originarsi questo equivoco.

**B O N A Z Z I .** Non ho sostenuto che la materia riguardante le calamità pubbliche sia di competenza delle Regioni; questa resta di competenza dello Stato; è la liquidazione dei danni subiti dalle aziende artigiane in seguito a calamità che è di competenza delle Regioni. Non metto in discussione la competenza dello Stato nella valutazione della calamità pubblica. Sono d'accordo con il senatore Assirelli sul fatto che si tratta, evidentemente, di materia straordinaria e che di volta in volta dovranno essere assegnati alle Regioni, se non hanno possibilità proprie, i fondi necessari per i finanziamenti.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**B E V I L A C Q U A ,** *relatore alla Commissione.* Non mi pare che siano intervenuti fatti nuovi che possano comportare una replica sulla sostanza del provvedimento. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Bonazzi per due ordini di motivi. Prima di tutto perchè le Regioni hanno già disposizioni che prevedono — almeno questo è il caso della mia Regione, che è a statuto speciale — un intervento in casi simili. In secondo luogo, perchè non si può quantificare il danno aprioristicamente e pertanto la Regione può intervenire subito limitatamente alle proprie possibilità, come è avvenuto di recente in Sicilia e altrove. Delegare compiti alla Regione per una maggiore snellezza, soprattutto della fase istruttoria, mi pare sia opportuno, fermo restando il principio che l'organo che accerta i danni sia abilitato ad emettere un decreto di concessione. Intervengono infatti due momenti: uno riferito al danno, uno al diritto. Nel momento in cui si accerta il danno, accertare anche il diritto significa dare una rapida attuazione al provvedimento. Anche perchè, nei casi in cui il rimborso è di entità esigua, se si interviene dopo sei mesi si corre il rischio di vanificare l'intervento medesimo. Si darà validità all'intervento nella misura in cui si opererà il più rapidamente possibile.

**P R E S I D E N T E .** *Bis dat qui cito dat:* la tempestività degli interventi è elemento determinante.

**B E V I L A C Q U A ,** *relatore alla Commissione.* Concordo quindi, come ho già detto, con l'ordine del giorno del senatore Bonazzi e mi rifaccio a ciò che ha affermato nel suo intervento il senatore Assirelli; se le Regioni già prevedono nel loro bilancio un intervento in caso di calamità, il contributo dello Stato, a seconda dell'entità dell'evento, mi sembra egualmente importante. E non credo di dover aggiungere altre osservazioni.

**M A Z Z A R R I N O ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ringrazio il senatore

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

Bevilacqua per la sua esauriente relazione. Nel merito del provvedimento non credo siano necessarie osservazioni da parte mia, perchè molti concetti sono stati chiariti man mano che il dibattito è andato avanti. Non credo che in questo caso si possa parlare, come ha fatto il senatore Assirelli, di soldi degli uni utilizzati da altri. Ritengo abbiano ragione coloro che dicono che l'unità amministrativa e politica del paese non ci deve far pensare a soldi degli uni e soldi degli altri.

Ma credo di non poter concordare con il senatore Luzzato Carpi quando sostiene che la competenza dovrebbe essere totalmente trasferita alle Regioni e ai Comuni. In ordine a provvedimenti che sono di natura particolarmente tecnica, non dobbiamo per forza ogni volta invocare il discorso sulle autonomie. Esse fanno parte dell'ordinamento del nostro Stato e nessuno di noi ignora la esistenza delle Regioni e delle loro competenze. Pertanto non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno, ma vorrei accettarlo soprattutto come raccomandazione, proprio perchè l'impegnare il Governo a fare quello che normalmente fa, se accettato, potrebbe significare che il Governo non rispetta la Costituzione. Tutti dobbiamo agire ed è quanto costantemente facciamo, nel rispetto assoluto delle deleghe e delle autonomie già concesse e da concedere in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ma è evidente che non si possono stanziare i fondi per far fronte ai danni provocati dalle calamità e distribuirli preventivamente alle Regioni, affinchè se li tengano nel cassetto in attesa dell'arrivo dell'evento. E, in questo caso, come potremmo quantificarli? In base alle previsioni? Lo Stato deve poter agire senza il vincolo di una preventiva destinazione. E inoltre ogni calamità ha rilievo nazionale, perchè quasi sempre le conseguenze del danno non si limitano al solo territorio investito dall'evento, ma la cessazione di una attività, dei commerci, allargandosi, finisce con l'incidere su tutto il commercio e la produttività nazionali. Il concetto che voglio soprattutto sottolineare è che lo Stato deve avere la possibilità di manovrare liberamen-

te su tutto il territorio nazionale, perchè deve poter muovere i suoi mezzi in relazione alla rilevanza del danno nelle varie località del paese. E le leggi regionali che sono state giustamente emanate in occasione di pubbliche calamità sono sempre leggi di integrazione dell'intervento statale. Tali provvedimenti stabiliscono infatti che, in aggiunta a quanto previsto nell'intervento statale, la Regione — a seconda dei propri interessi prevalenti — dispone particolari provvidenze destinate all'artigianato o a quei tipi di commercio, che hanno rilevanza di carattere regionale.

Da quanto detto risulta evidente che per la parte esecutiva non si può far riferimento che agli enti locali e alle Regioni, anche perchè l'intervento locale è economicamente più corretto e immediato. Concludendo, sono d'accordo sostanzialmente con quanto emerso nel dibattito e la mia vuol essere soltanto una sottolineatura e non una diversificazione di parere. Il provvedimento in esame si inquadra in questa impostazione: per quello che riguarda la costituzione del fondo, è giusto che esso sia di carattere nazionale, proprio per fronteggiare dalla sede centrale le varie ipotesi che si possono verificare su tutto il territorio nazionale, e per poter avere la mobilità necessaria, che solo dal centro si può realizzare, nei confronti delle zone dove dovessero verificarsi eventi calamitosi. Sotto l'aspetto della integrazione e della collaborazione, invece, ma soprattutto per la esecuzione — intendendo in questo termine tutto ciò che è a valle del finanziamento — credo che debba essere prevalente la funzione degli organi locali, e non solo per quello che è stato già riconosciuto, ma anche per ovvi motivi di praticità.

**P R E S I D E N T E .** Il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione, con le motivazioni addotte, l'ordine del giorno presentato dal senatore Bonazzi.

**B O N A Z Z I .** La formulazione dell'ordine del giorno teneva conto del fatto che siamo nella fase cruciale dell'applicazione



della legge n. 382 e che un'eventuale votazione non si proporrebbe di esprimere un giudizio sul rispetto da parte del Governo delle competenze regionali. L'ordine del giorno vuole essere una sollecitazione, nel momento in cui il Governo sta esercitando una delega che investe appunto una diversa strutturazione delle funzioni regionali e statali, ad intervenire anche in questa materia.

Precisato questo, dichiaro di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 9.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 3.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1976.

La Commissione bilancio e programmazione economica propone di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, che è già stato fatto proprio dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime ».

Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento già posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è soppresso.

**È approvato.**

#### Art. 3.

All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede con cor-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

rispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio e programmazione economica propone di sostituire l'articolo 3 col seguente:

« All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

**È approvato.**

**LUZZATO CARPI.** Intervengo per dichiarazione di voto. Il disegno di legge n. 414 aveva creato alcune perplessità nel nostro Gruppo proprio in relazione all'avvio della legge 22 luglio 1975, n. 382. La nostra preoccupazione era che non si tentasse di introdurre una limitazione alle autonomie delle Regioni e degli enti locali con un provvedimento apparentemente di minore rilevanza, ma che avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente.

Noi auspichiamo che questo provvedimento legislativo stabilisca in modo certo le rispettive competenze ed attribuzioni.

Dopo aver ascoltato il sottosegretario Mazzarrino, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357), d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 19 gennaio 1977) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche », d'iniziativa dei senatori Assirelli, Bartolomei e Ricci.

Ricordo che nella precedente seduta del 16 febbraio, in sede di esame dell'articolo 1, è stato discusso e poi accantonato un emendamento del senatore Luzzato Carpi, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo le parole « anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 » con le altre: « in luogo delle penalità previste dall'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

**AZZARO**, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei far presente al senatore Luzzato Carpi che l'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, non prevede alcuna sanzione, però stabilisce che, in aggiunta alle pene pecuniarie, possa essere applicata una soprattassa. Quindi, se noi approvassimo questo emendamento, anzichè chiarire finiremmo con il rendere ancor meno chiara la dizione. La sanzione, quindi, non è più la pena pecuniaria, ma diventa la soprattassa. È un concetto nuovo nelle leggi finanziarie, perchè la soprattassa non è una sanzione, è qualcosa che si chiede per le spese in più che l'amministrazione ha fatto.

Noi riteniamo opportuno lasciare così come è il testo; voglio, comunque, ribadire che l'articolo 5 non prevede pene. Perciò, nel caso in cui il testo in esame venga approvato senza l'emendamento, non vi sarebbe altro che l'applicazione della soprattassa.

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

T A R A B I N I . Concordo pienamente con le osservazioni del rappresentante del Governo; ritengo però, anche perchè si raggiunga il risultato che il proponente si era prefisso, di sostituire alla pena pecuniaria la soprattassa come unica sanzione. Quindi mi sembra che la formula più adeguata sia « in deroga agli articoli 3 e 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ». Infatti l'articolo 3 prevede la pena pecuniaria come sanzione non penale, tipica delle violazioni di carattere finanziario. Del resto, la mancata menzione della deroga all'articolo 3 aveva fatto ritenere al rappresentante del Governo che sopravvivesse la pena pecuniaria.

Ho rimeditato attentamente il mio atteggiamento circa gli altri punti di questo disegno di legge ed in particolare quello concernente la esclusione del conducente dal novero dei soggetti passivi della sanzione. La esclusione del conducente crea un grosso rischio. La proprietà del veicolo, per giurisprudenza costante, non coincide con le risultanze dell'iscrizione del Pubblico registro automobilistico, che non ha valore costitutivo. Quindi, parecchie volte, la ricerca del proprietario in base a risultanze del PRA potrebbe essere vana in quanto può accadere di trovarsi di fronte a circolanti abusivi. La presenza del conducente, invece, non dà luogo ad equivoci, rappresentando un soggetto passivo del tributo.

L I V I G N I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il Governo e chiederei al senatore Luzzato Carpi di ritirare l'emendamento al primo comma. Continuo a non essere d'accordo con il senatore Tarabini, perchè mentre mi sembra giusto togliere nell'articolo 1 la parola « anche » e dire: « ..., in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 », la stessa cosa non mi pare opportuna per quanto riguarda l'articolo 3 della stessa legge, il quale recita: « Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria

a favore dello Stato. L'obbligazione ha carattere civile ».

Basta citare l'articolo 5 nella forma prevista dal disegno di legge e sopprimere la parola « anche ».

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere dal senatore Luzzato Carpi se, dopo i chiarimenti che sono intervenuti, ritiene di poter ritirare l'emendamento presentato.

L U Z Z A T O C A R P I . Quello da me presentato era un emendamento tecnico. Il Sottosegretario e il relatore hanno fugato le perplessità che nutrivano il nostro Gruppo, per cui ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . È stato adesso presentato dal senatore Tarabini un emendamento tendente a sopprimere la parola « anche » nel seguente periodo del primo comma: « ..., anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929 ... ».

A S S I R E L L I . Mi dichiaro favorevole all'emendamento; ritengo infatti opportuno sopprimere la parola « anche » e lasciare il resto del comma così come è formulato nel disegno di legge.

L I V I G N I , *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola « anche » presentato dal senatore Tarabini al primo comma dell'articolo 1.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento al secondo comma dell'articolo 1, presentato dal senatore Luzzato Carpi nella seduta del 16 febbraio e pure accantonato, tendente a sostituire le parole « esclusivo del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo » con le altre: « del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o del-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

l'autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente ».

**L I V I G N I**, *relatore alla Commissione*. Ho preso atto con soddisfazione che il senatore Tarabini, modificando la tesi sostenuta nella seduta precedente, ha mutato parere sulla base della realtà pratica. Tutto questo provvedimento di legge è legato allo svolgimento reale delle cose, non al modo come dovrebbero essere. Noi innoviamo perchè in passato le cose si sono svolte in modo tale da giustificare l'emendamento del senatore Luzzato Carpi. Le osservazioni del senatore Tarabini sono fondate; nella pratica, è pacifico che l'accertamento scatta sempre nei confronti di chi risulta il proprietario, ma avviene che, per errore o per passaggio di proprietà, in una certa percentuale di casi il proprietario non è reperibile o non esiste. Allora si procede nei confronti del conducente, che in quel caso diventa l'unico elemento certo. In questo modo si è sempre proceduto per il passato.

Ritengo, perciò che l'emendamento, che mantiene la situazione che c'è sempre stata, sia giusto, accettabile.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime a tale proposito alcune perplessità, perchè l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione incombe sul proprietario, non sul conducente del veicolo. Con la proposta di chiamare alla solidarietà nella infrazione il conducente, noi lo coinvolgeremmo in una responsabilità che non può essere sua. Non mi sembra quindi che, anche da un punto di vista giuridico la disposizione sia fondata. Dal momento poi che è stata eliminata la pena pecuniaria ed è stata introdotta la soprattassa, un annesso al tributo, risulta ancora più chiaro che noi chiameremmo a rispondere dell'infrazione chi non ha nessuna responsabilità nel fatto. Vorrei sottoporre queste considerazioni alla vostra attenzione, perchè credo si possa approvare, in questo modo, un provvedimento di dubbia costituzionalità, anche se si tratta solo di una soprattassa.

**A S S I R E L L I**. Io resto ancora perplesso. Effettivamente, una situazione del genere può verificarsi solo nel caso in cui ci sia un passaggio dell'auto e il proprietario abbia tagliato la corda, per cui il nuovo proprietario non ha ancora intestato l'auto a nome proprio, e pertanto è soltanto un conducente. Resta però il caso, molto più frequente, del dipendente di un'azienda cui viene ordinato di prendere l'automobile priva di bollo o con il bollo scaduto: egli dovrebbe allora rifiutarsi di prenderla. Per questo, sarei favorevole all'innovazione come prevista nel disegno di legge, che era stato preparato dal Ministero delle finanze, che avrà pur approfondito e meditato in merito. Mi dichiaro perciò contrario all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 1, presentato dal senatore Luzzato Carpi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario, se è presente, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, l'ufficio o il comando da

cui il verbalizzante dipende gli notifica, entro sessanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'articolo 146 del codice della navigazione.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della Regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della Regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la Regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento al terzo comma, tendente a sostituire le parole « sessanta giorni » con le altre: « novanta giorni ».

Un emendamento dello stesso tenore è stato presentato anche dal senatore Luzzato Carpi.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

**È approvato.**

Il senatore Luzzato Carpi ha presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma col seguente:

« Le notificazioni si intendono validamente eseguite applicando le disposizioni vigenti per le infrazioni stradali ».

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro contrario all'emendamento, in quanto verrebbero considerati alla stessa stregua autoveicoli e autoscafi, che hanno invece una diversa disciplina.

L U Z Z A T O C A R P I . Avevamo delle perplessità in ordine alla possibilità delle notificazioni.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso assicurare che quanto stabilito nel quarto comma permette di notificare validamente.

L U Z Z A T O C A R P I . In considerazione delle assicurazioni ora fornite dall'onorevole rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento.

L I V I G N I , *relatore alla Commissione*. Presento un emendamento alla fine del quarto comma, tendente ad aggiungere dopo la parola « navigazione » le altre: « , o dalla patente di guida ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, senatore Li Vigni.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

Art. 3.

Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza e al presidente della Giunta della Regione competenti, tramite l'ufficio del registro che

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.

I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Se l'ammontare delle soprattasse è superiore a lire duecentomila è ammesso ricorso al Ministro per le finanze avverso la decisione dell'intendente di finanza entro trenta giorni dal centottantesimo giorno dalla presentazione del ricorso all'intendente di finanza se entro tale termine non sia stata notificata la relativa decisione.

Le decisioni del presidente della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono definitive.

L'azione giudiziaria può essere promossa entro sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa definitiva. Essa può essere inoltre esperita nel medesimo termine dopo decorsi centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al presidente della Giunta della Regione, all'intendente di finanza e, nell'ipotesi di cui al quarto comma, al Ministro per le finanze senza che sia stata notificata la relativa decisione.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento, che mira a sostituire gli ultimi tre commi.

« Le decisioni del presidente della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quelle dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

L'azione giudiziaria può essere promossa entro sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa definitiva. Essa può essere inoltre esperita nel medesimo termine dopo decorsi centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al presidente della Giun-

ta della Regione e all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione ».

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo emendamento tende alla semplificazione delle procedure. La decisione della Regione ora è definitiva, mentre la decisione dell'intendente di finanza non lo è, pur riguardando la stessa materia. Con questo emendamento si tende a rendere definitiva anche la decisione dell'intendente di finanza. Per cui vi è ricorso alla autorità giudiziaria sia per le decisioni del presidente, sia per quelle dell'intendente.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo degli ultimi tre commi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, ed ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo da parte del senatore Li Vigni. Ne do lettura:

« È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge ».

**L I V I G N I**, *relatore alla Commissione*. Con la formulazione del testo del disegno di legge si fa riferimento ad una serie di leggi che rischiano di essere abolite in blocco. Con l'abrogazione dell'articolo 37, ad esempio, cesserebbe la responsabilità tem-

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

porale in solido del successore in un'azienda industriale.

Ritengo quindi che con la formulazione che ho indicato, o con una equivalente, si possa raggiungere lo stesso scopo, senza correre il rischio di eliminare disposizioni che, invece, è bene conservare.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo sarebbe più favorevole all'indicazione precisa dei due articoli, 35 e 37 della legge n. 39 del 1953, che in conseguenza delle decisioni prese potevano essere abrogati. Mi rimetto però, in questo caso, alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Li Vigni.

**È approvato.**

È stato presentato da parte del senatore Andreatta un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« A modifica del primo comma dell'articolo 32 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo dell'assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del premio di assicurazione ».

**A N D R E A T T A**. Il problema riguarda la depenalizzazione in materia automobilistica. Nonostante il titolo del disegno di legge — ma tale titolo può essere eventualmente cambiato — vi è un'altra fattispecie che a mio parere presenta la necessità di sveltire il procedimento che, in questo caso, crea problemi alla magistratura. All'articolo 32 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria è previsto che colui che circola senza assicurazione sia punito con una ammenda sino a trecentomila lire e con l'arresto sino a tre mesi. Mi sembra che, in uno

spirito che tende a portare sul piano di illeciti amministrativi illeciti penali di minore importanza, sarebbe conveniente, per avere una regolamentazione unitaria della materia, introdurre anche la depenalizzazione nel campo delle assicurazioni.

Ritengo comunque che una pena pecuniaria pari a tre volte il premio annuale di assicurazione costituisca un deterrente sufficiente, senza dover introdurre sanzioni penali.

**L I V I G N I**, *relatore alla Commissione*. Non entro nel merito del problema sollevato dal senatore Andreatta. Dovendo però abolire una norma penale, è chiaro che bisognerebbe chiedere almeno il parere alla Commissione giustizia. Riterrei più opportuno presentare, per questo problema, un nuovo progetto di legge.

**P R E S I D E N T E**. La Commissione giustizia si è pronunciata sul provvedimento così come era stato presentato, ma, di fronte ad una proposta modificativa di norme penali, sarebbe probabilmente opportuno richiedere che si esprima nuovamente per questo aspetto.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Riconosco la fondatezza della proposta del senatore Andreatta, però non so rendermi conto dello squilibrio che eventualmente comporterebbe nel campo delle assicurazioni una depenalizzazione di questo tipo. Non posso quindi esprimere su questo argomento un giudizio favorevole.

**A L E T T I**. Vorrei che riflettessimo bene su queste disposizioni, perchè non sempre c'è nel trasgressore l'intenzione di agire male. Abbiamo tutti dei figli e incidenti possono capitare a chiunque: non possiamo rovinare la vita delle persone mantenendo queste sanzioni penali. Aggraviamo pure le sanzioni amministrative, ma andiamo cauti con quelle penali. Ci sono reati ben più gravi di questi.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

A S S I R E L L I . Sarei favorevole ad unificare le sanzioni in una somma pari a tre volte l'ammontare della tassa dovuta.

B E V I L A C Q U A . Condivido il contenuto dell'emendamento del senatore Andreatta, ma mi permetto di proporgli di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a regolare la materia con un apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Mi pare che tre siano le soluzioni possibili: ritirare l'emendamento; presentare in sua sostituzione un ordine del giorno; sospendere ulteriormente la discussione di questo disegno di legge per l'invio di questo emendamento alla Commissione giustizia e alla Commissione industria affinché si pronuncino in merito.

D E S A B B A T A . La soluzione migliore sarebbe ritirare l'emendamento, anche perchè — entro brevemente nel merito — mi sembra che il problema sia più complesso di quanto non sembri dalla proposta del senatore Andreatta. La misura del premio non è un elemento così certo. Entreremmo in una materia che sarebbe opportuno regolare con un altro provvedimento. Non mi sembra, d'altra parte, opportuno rinviare il provvedimento alla Commissione giustizia per questo solo emendamento.

L I V I G N I , *relatore alla Commissione*. Ne faccio una questione di Regolamento. Questa non è materia di competenza della nostra Commissione, ma della Commissione giustizia e della Commissione industria, che hanno a suo tempo affrontato tale problema. Quindi, inviterei il senatore Andreatta a ritirare l'emendamento, perchè creerebbe una serie di problemi di natura regolamentare.

A N D R E A T T A . Ritiro allora l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nello spirito dello snellimento delle procedure e dell'alleggerimento delle sanzioni penali in materia automobilistica,

invita il Governo a presentare un disegno di legge per la depenalizzazione delle disposizioni previste nella legge sull'assicurazione obbligatoria del 24 dicembre 1969, numero 990

(0/357/2/6)

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura:

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Li Vigni, relatore alla Commissione, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 5 con il seguente:

« La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto.

**E approvato.**

Passiamo ora all'esame della Tabella delle infrazioni, di cui do lettura:



## TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonchè soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di lire 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo ar-	Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.

## Segue: TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
<p>titolo 29 o trasporto di personale non dipendente dall'azienda proprietario dell'autocarro.</p> <p>8. — Uso della targa di prova per fini diversi.</p> <p>9. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purchè in modo visibile).</p> <p>10. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.</p>	<p>Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.</p> <p>Soprattassa di lire 9.000.</p> <p>Soprattassa di lire 9.000.</p>

*Nota:* Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non può essere inferiore a lire 3.000.

LI VIGNI, *relatore alla Commissione.* Propongo un primo emendamento. I colleghi sapranno che l'uso della targa di prova per fini diversi da quelli consentiti è estremamente diffuso e va sempre più allargandosi. Vi è quindi una insistente richiesta da parte di organi di polizia di essere energici nei confronti di questo abuso. Propongo perciò, al punto 8 della tabella, una soprattassa che sia pari a sei volte, anzichè a tre volte, la tassa annua dovuta.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei far osservare che in questo modo introdurremmo una circostanza

aggravante, perchè con il punto 1 della tabella abbiamo già colpito l'infrazione di chi circola senza aver pagato la tassa con una soprattassa pari a tre volte l'ammontare annuo della tassa stessa e col punto 8 puniamo l'infrazione relativa all'uso della targa di prova per fini diversi. Colpiamo cioè due volte la stessa infrazione. Raddoppiare la misura della soprattassa al punto 8 mi sembra eccessivo.

LI VIGNI, *relatore alla Commissione.* Vorrei chiarire che con il mio emendamento, onorevole Sottosegretario, si intende colpire l'uso della targa di prova per fini diversi.

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Facciamo un esempio: una qualsiasi persona viene sorpresa alla guida di un autoveicolo per il quale non ha pagato la relativa tassa di circolazione. Questi è punito con il pagamento di una soprattassa pari a tre volte la tassa dovuta.

Un'altra persona, invece, viene sorpresa alla guida di una vettura con targa in prova. Anche in questo caso la tassa non è stata pagata solo che la soprattassa, questa volta, sarebbe, accogliendo l'emendamento, pari a sei volte la tassa annua. Ebbene, senatore Li Vigni, pur trattandosi di una stessa infrazione — mancato pagamento della tassa automobilistica — sarebbe tuttavia diversa la entità della soprattassa da pagare, il che non mi sembra molto giusto.

P R E S I D E N T E . Va sottolineato, onorevole Sottosegretario, che nell'emendamento del senatore Li Vigni si vuol colpire chi usa della targa di prova per condurre autoveicoli per fini diversi; ad esempio, chi conduce un veicolo del quale non è proprietario, al quale ha apposto la targa di prova, oppure quanti, e sono molti, si mettono alla guida di macchine di grossa cilindrata — soprattutto la domenica — andando dove desiderano con la copertura della targa di prova.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma chi gira con la targa di prova non deve pagare la tassa automobilistica; comunque, se taluno dovesse girare con questo tipo di targa proprio per non pagare la tassa, allora deve essere punito per aver frodato la legge per altre ragioni.

Con l'emendamento del senatore Li Vigni, al contrario, si vuole modificare la tabella per colpire doppiamente chiunque circoli con la targa di prova; questo è il punto.

In altre parole, si colpisce doppiamente l'infrazione in ragione del mezzo usato per farlo, cioè l'uso della targa di prova. Il fondamento di legittimità è perlomeno dubbio.

A S S I R E L L I . Mi dichiaro favorevole all'emendamento dell'onorevole relatore;

mi sembra infatti opportuno distinguere tra chi per dimenticanza, per distrazione, usa un veicolo senza aver pagato la tassa di circolazione — e viene condannato al pagamento di una soprattassa tre volte maggiore quella dovuta — e chi, al contrario, usa scientemente di un mezzo che la legge gli offre — la targa di prova — per usare un veicolo per suoi scopi particolari. Ritengo che quest'ultimo debba essere condannato al pagamento di una soprattassa maggiore.

Il fatto stesso di inasprire la pena, così come proposto dal senatore Li Vigni, dovrebbe scoraggiare quanti abitualmente si servono della targa di prova per andare dove vogliono, compiendo percorsi che non rientrano affatto in quelli giustificabili con quel tipo di targa. Pertanto, ripeto, reputo giusta ed opportuna la differenziazione proposta relativamente alla soprattassa da applicare.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Premesso che mi rimetto alla Commissione per quanto concerne la decisione ultima da prendere, vorrei tuttavia far presente che l'uso improprio della targa di prova viene colpito dal codice stradale con altre pene: si tratta di un'attività illecita che il codice prevede e colpisce.

Attraverso un ulteriore aumento della soprattassa si vorrebbe ora colpire colui il quale non ha pagato la tassa di circolazione ed utilizzando una targa di prova, introducendo però, in tal modo, un nuovo concetto: quello di dolo. Con l'emendamento del senatore Li Vigni, infatti, non ci si limita più a colpire il trasgressore per un fatto preciso: il mancato pagamento della tassa di circolazione. Al contrario, si introduce nella valutazione del fatto una gradualità, che, a mio avviso, potrebbe non essere del tutto coerente rispetto a quanto si fa, ad esempio, circa la depenalizzazione delle multe. Ripeto, introdurre in questo contesto il concetto di dolo mi sembra, quanto meno, rischioso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Li Vigni tendente a modificare la misura della soprattassa

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

sa relativa al punto 8 della tabella delle infrazioni in esame con la seguente dizione: « Soprattassa pari a 6 volte ... ».

**È approvato.**

Sempre alla tabella delle infrazioni, il senatore Li Vigni propone di inserire il seguente punto, dopo il punto 8: « veicoli in circolazione senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta. Soprattassa di lire 9.000 ».

Ove tale emendamento integrativo venisse accolto, l'attuale punto 9 della tabella in esame diventerebbe, di conseguenza, il punto 10 e l'attuale punto 10 il punto 11.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare alla Commissione, ove ve ne fosse necessità, che le trascrizioni nel libretto di circolazione di talune formalità relative al pagamento della tassa di circolazione era obbligatoria fino a quando non venne stabilito che il pagamento del tributo potesse avvenire anche presso gli uffici postali. La ricevuta dell'ufficio postale, infatti, viene ora considerata ed è un documento liberatorio.

Con l'emendamento proposto si vuole invece che, oltre all'esibizione della ricevuta relativa alla tassa corrisposta, l'interessato esibisca anche il libretto di circolazione; pertanto, se il libretto non è a bordo dell'autoveicolo, pur avendo pagato la tassa, si potrebbe incorrere nella soprattassa di lire 9.000 secondo quanto proposto dall'onorevole Li Vigni.

Sono dolente di trovarmi anche questa volta in dissenso con l'onorevole relatore, ma devo dire di essere piuttosto perplesso circa questa proposta: una volta esibita la ricevuta del pagamento della tassa di circolazione, infatti, non vedo perchè si debba richiedere anche l'esibizione del libretto di circolazione del veicolo, ai fini, naturalmente, solo dell'accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa.

**L I V I G N I**, *relatore alla Commissione*. Il problema, onorevole Sottosegretario, è che in questo settore ci troviamo di fronte ad abusi di fondo: il più frequente è

quello degli autocarri che viaggiano con sovraccarico di merce, i cui autisti dichiarano deliberatamente di aver lasciato a casa il libretto di circolazione dal quale risulta quale carico è consentito. Nel momento in cui vengono fermati dalla polizia stradale è più conveniente, per costoro, subire la contravvenzione per il fatto di essere sprovvisti di libretto piuttosto che per il sovraccarico dell'automezzo.

Con l'emendamento da me proposto, invece, si stabilisce che anche se la tassa di circolazione risulta corrisposta, i veicoli devono, in ogni caso, avere a bordo anche il documento di circolazione, pena la soprattassa di 9.000 lire.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto che la polizia stradale verrebbe molto facilitata, nei propri controlli, da questa disposizione, ma vorrei anche mettere in evidenza in quale situazione si verrebbe a trovare un giudice il quale venisse posto di fronte all'esibizione del documento di una tassa di circolazione regolarmente pagata ed esibita a richiesta, anche se non iscritta nel documento di circolazione. La legge, ripeto, consente di pagare tale tassa anche presso gli uffici postali, la cui ricevuta è ritenuta valida a tutti gli effetti anche se ciò non risulta dal libretto di circolazione. Non c'è infrazione insomma ove si dimostri di aver pagato la tassa anche se ciò non risulta nel libretto di circolazione, la cui mancanza, da notare, è colpita con altre norme del codice della strada.

**B E V I L A C Q U A**. Lo scopo cui tende l'emendamento dell'onorevole relatore concerne, a mio avviso, motivi di sicurezza; la polizia stradale si deve accertare non tanto che sia stata pagata la tassa di circolazione, nel caso dei grandi autoveicoli, quanto del fatto che le norme di sicurezza vengano salvaguardate.

È evidente che va perseguito l'evasore che non ha pagato la tassa di circolazione ma, con l'emendamento proposto, imponendo a tutti i veicoli di avere a bordo, pena la soprattassa di lire 9.000, anche il documento di circolazione, si vuole favorire la verifica del-

6ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

le caratteristiche di ogni automezzo. Come può fare un vigile, un agente della polizia stradale ad accertare, ad esempio, se il carico di un certo camion corrisponde al giusto se non può rilevare gli elementi necessari dal relativo libretto di circolazione?

Tutti sappiamo, del resto, quanti incidenti stradali siano legati a questo tipo di trasgressione e ritengo pertanto opportuna la proposta del senatore Li Vigni: si tratta di un ulteriore mezzo per evitare disattenzioni non volute e — a volte — volute, che diventano fonte di grandi pericoli soprattutto sulle strade non agevoli, in talune zone nelle quali circolano enormi autocarri, che rappresentano, ripeto, un pericolo.

**A S S I R E L L I .** Con l'emendamento proposto dal senatore Li Vigni non si colpirebbero solo i conducenti di autocarri, ma anche di automobili. Occorre perciò, per lo meno, fare una distinzione tra automezzi e autoveicoli.

**G R A S S I N I .** Chi guida per professione ha un dovere di diligenza superiore al cittadino normale, per il quale la guida dell'automobile non è un fatto professionale. Quindi la proposta del senatore Li Vigni dovrebbe essere articolata diversamente.

**L I V I G N I , relatore alla Commissione.** La questione va però valutata anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Il minimo che si possa pretendere è che si sia in possesso del libretto di circolazione e lo smarrimento o il furto devono essere immediatamente denunciati. Bisogna essere rigidi da questo punto di vista. Il possesso del libretto di circolazione è fondamentale.

**R I C C I .** Guidare senza libretto di circolazione è come andare in giro senza carta d'identità. Sono senz'altro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Li Vigni.

**G R A S S I N I .** L'ultima considerazione del senatore Li Vigni mi trova consenziente. Sono quindi favorevole all'emendamento proposto.

**P R E S I D E N T E .** L'emendamento proposto dal senatore Li Vigni dovrebbe essere però modificato, per coerenza con la formulazione di altri punti del disegno di legge, sostituendo alle parole: « Veicoli in circolazione » le altre: « Circolazione di veicoli ».

**L I V I G N I , relatore alla Commissione.** Accolgo il suggerimento dell'onorevole Presidente. L'emendamento da me presentato deve intendersi pertanto modificato in tal senso.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, senatore Li Vigni, modificato come da me suggerito.

**È approvato.**

Il senatore Li Vigni ha presentato un emendamento alla nota in calce alla tabella, tendente a sostituire alle parole « lire 3.000 » le altre: « lire 5.000 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Li Vigni alla nota in calce alla tabella.

**È approvato.**

Metto ai voti la tabella, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvata.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Resta inteso, qualora non si facciano osservazioni, che la Presidenza provvederà, ove occorra, all'usuale coordinamento formale.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 13,15.*